

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n. 7-2021/A

DOMANDE FREQUENTI IN TEMA DI ATTI CONSOLARI E ATTI PROVENIENTI DALL'ESTERO

di Eleonora Bazzo e Elisa Puglielli¹

(Approvato dalla Commissione Affari Europei e Internazionali il 13.01.2021)

Abstract

Lo studio, di taglio pratico e impostato come lista di FAQ, si pone l'obiettivo di affrontare i principali e più ricorrenti problemi pratici che si possono incontrare nell'utilizzazione degli atti consolari e di quelli provenienti dall'estero nel nostro ordinamento, nonché in merito all'applicabilità o meno degli art. 54 e 55 l.n., alle scritture private autenticate e agli allegati.

Il primo argomento trattato riguarda l'individuazione delle competenze delle autorità consolari e dei notai esteri, delineando la differenza tra documenti redatti da *civil law notaries* e da *common law notaries*.

Le autrici si soffermano poi sulle principali formalità richieste per l'utilizzo degli atti sia consolari, sia provenienti dall'estero nel nostro ordinamento, come il deposito, l'allegazione e l'eventuale necessità di integrazione degli stessi.

Vengono altresì individuati i criteri da seguire nell'effettuare il controllo di legalità da parte del notaio italiano su un atto proveniente dall'estero, tenuto conto dell'orientamento espresso da una recente pronuncia di Cassazione.

Viene ribadita la necessità in linea generale che un documento proveniente dall'estero sia munito di formula di legalizzazione o di *Apostille* e vengono indicati i paesi per i quali sulla base di specifiche

¹ Si ringraziano per il loro prezioso contributo tutti i componenti della Commissione Affari Europei e Internazionali del Consiglio Nazionale del Notariato, nonché Mauro Leo.

Convenzioni è soppressa ogni forma di legalizzazione o di *Apostille*; viene definito anche l'ambito applicativo del Regolamento (UE) 2016/1191.

Lo studio analizza anche l'aspetto relativo ai requisiti formali delle scritture private autenticate redatte in lingua straniera o in doppia lingua, o in lingua italiana con annessa traduzione in lingua straniera, e propone soluzioni redazionali per le varie casistiche che si possono prospettare al riguardo.

Lo studio si conclude con l'analisi, dal punto di vista formale, delle norme che disciplinano la traduzione degli allegati in lingua straniera agli atti pubblici ed alle scritture private autenticate italiane, soffermandosi sulle ipotesi più frequenti che si possono verificare nella prassi.

1. Le competenze dell'autorità consolare e del notaio straniero.

1a) D: Quali sono le competenze notarili degli uffici consolari?

R: A partire dal 28 maggio 2011, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del d. lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, gli uffici consolari italiani possono esercitare funzioni notarili esclusivamente nei confronti di cittadini italiani che si trovano all'estero.

Gli uffici consolari hanno una competenza notarile generale, non limitata a particolari categorie di negozi giuridici. Nella pratica, tuttavia, la maggior parte degli interventi richiesti ai consoli concerne la predisposizione di procure speciali e generali o la redazione di testamenti. Il console non può delegare a personale non appartenente alla carriera diplomatica, alla dirigenza amministrativa o alla terza area funzionale le funzioni notarili, salvo per le autenticazioni e le procure generali e speciali, come previsto dall'art. 4 del d. lgs. n. 71/2011. Dunque, la delega delle funzioni notarili non incontra limitazioni attinenti all'inquadramento del delegato solamente per le autenticazioni e le procure.

Il funzionario consolare onorario può esercitare le funzioni notarili solamente se tale facoltà viene espressamente richiamata dal relativo decreto di nomina del Ministro degli Affari Esteri.

Tutti gli atti compiuti dai consoli nell'esercizio delle funzioni notarili richiedono l'applicazione diretta della legge notarile e, per questo motivo, non hanno natura di "atti provenienti dall'estero".

Devono, quindi, essere rispettate tutte le formalità previste dall'art. 51 l.n., che richiede, tra le altre, la menzione della certezza dell'identità personale delle parti e della lettura dell'atto e l'apposizione delle

sottoscrizioni marginali. Unica deroga alla legge notarile è rappresentata dalla possibilità che i testimoni utilizzati non siano residenti in Italia, come espressamente disposto dal comma 3 del citato art. 28, del d. lgs. n. 71/2011.

Una limitazione delle funzioni notarili esercitate dagli uffici consolari è stata introdotta dal decreto del Ministero degli Affari Esteri del 31 ottobre 2011, attuativo del comma 2 dell'art. 28 del richiamato d. lgs. n. 71/2011. In forza di tale normativa, al capo degli uffici consolari italiani di Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia sono state sottratte dal 1 gennaio 2012 – almeno nella normalità dei casi – le funzioni notarili. Questa scelta è stata giustificata dal fatto che "i notariati presenti in tali paesi hanno aderito all'Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.) e hanno proceduto alla dichiarazione di cui all'art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 sull'esenzione dalla legalizzazione di atti negli Stati membri della CEE o stipulato in merito Convenzioni bilaterali con l'Italia". I capi di tali uffici consolari possono continuare, in ogni caso, a ricevere, a richiesta di cittadini italiani, testamenti pubblici, segreti ovvero internazionali e possono altresì ricevere atti che rivestono carattere di necessità ed urgenza, quando il ritardo possa recare pregiudizio al cittadino italiano. Tale deroga è giustificata dalle difficoltà che potrebbe incontrare un nostro connazionale nel rivolgersi ad un notaio in loco, nel caso in cui non conosca la lingua del luogo. A tal proposito, si ritiene che la verifica dell'esistenza del requisito di necessità e urgenza sia rimessa all'insindacabile valutazione dell'ufficio consolare e non debba esserne fatta menzione nel corpo dell'atto.

1b) D: È possibile il deposito in Italia di un atto consolare?

R: Le autorità consolari devono curare tutte le formalità successive e connesse agli atti da loro redatti o ricevuti e aventi ad oggetto beni siti in Italia, in quanto esercitano l'attività di pubblici ufficiali come se operassero nel territorio dello Stato. Gli atti ricevuti o autenticati tramite gli uffici consolari sono equiparati agli atti ricevuti in Italia e assoggettati alle norme di diritto interno.

Dal punto di vista fiscale, tutti gli atti consolari sono soggetti, oltre che alla tassa indicata nella Tariffa consolare, che viene pagata in sede di stipula presso il Consolato, anche a tutte le imposte e tasse dovute ai sensi della normativa italiana che, di prassi, non sempre vengono corrisposte tramite il Consolato. Le autorità consolari sono tenute a trasmettere direttamente alle competenti autorità nazionali, salvo diverse istruzioni del Ministero degli Affari Esteri, gli atti notarili o le copie dei medesimi

e qualunque altro atto o documento la cui trasmissione è richiesta dal codice civile, dalle leggi notarili e da altre normative vigenti, come previsto dall'art. 76 del d. lgs. n. 71/2011.

Tuttavia, tale soluzione si rivela non facilmente attuabile nella prassi, poiché l'adempimento degli obblighi di registrazione e pubblicitari da parte degli uffici consolari può rivelarsi difficoltoso in presenza di modalità operative, telematiche e in continuo aggiornamento.

In tali ipotesi, soltanto l'obbligo della registrazione degli atti, aventi per oggetto beni immobili siti nel territorio italiano, può essere adempiuto direttamente dalle parti contraenti, che possono farne richiesta ad una qualsiasi Agenzia delle Entrate, pagando la relativa imposta.

In alternativa, gli atti consolari non soggetti ad adempimenti pubblicitari ulteriori rispetto alla registrazione (si pensi, *in primis*, alle procure generali) possono essere direttamente allegati ad un atto italiano in copia conforme. L'allegazione permette l'adempimento dell'obbligo di registrazione anche dell'atto allegato, tramite l'istituto dell'enunciazione, e ha lo stesso valore del preventivo deposito ai sensi dell'art. 106 l.n.. Si ritiene, infatti, che anche la mera allegazione ad un atto pubblico o ad una scrittura privata conservata dal notaio permetta di assicurare quelle esigenze di conservazione e di custodia alle quali tende il deposito previsto in caso d'uso.

Ai fini della pubblicità nei pubblici registri, invece, il deposito ai sensi dell'art. 106, n. 4, l.n. costituisce la modalità preferibile e consigliabile per il notaio per effettuare i necessari adempimenti pubblicitari di un atto redatto all'estero da autorità consolari o diplomatiche italiane, nonostante tale atto si possa definire "nazionale" o "italiano". In tal modo, i relativi adempimenti pubblicitari sono eseguiti in modo sicuro e corretto, il tutto a tutela del superiore interesse alla sicurezza, affidabilità e completezza della pubblicità.

L'atto consolare viene depositato in copia conforme e non necessita della traduzione, in quanto redatto in italiano ai sensi della legge notarile. Il notaio che redige il verbale di deposito ha l'obbligo di procedere contemporaneamente alla registrazione e, ove necessaria, alla pubblicità dell'atto depositato. A differenza della registrazione chiesta dalle parti, la registrazione richiesta dal notaio depositante deve avvenire presso l'Ufficio abituale nella cui circoscrizione il pubblico ufficiale medesimo risiede e opera.

Questo *modus operandi*, pur non trovando riscontro in alcuna previsione normativa, è riconosciuto dallo stesso Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nel cui sito viene

espressamente affermato che "il notaio può essere a volte il mandatario del cliente rispetto alla pubblicità e alla esecuzione di formalità relative agli atti da lui ricevuti" e che "nessuna attività di tale natura può, invece, essere svolta dal capo della Rappresentanza consolare"².

1c) D: Atti ricevuti da un notaio straniero: quale è la differenza tra documenti redatti da *civil law notaries* e da *common law notaries*?

R: Nel ricevere un atto notarile proveniente dall'estero, occorre porre attenzione alla differenza tra documenti redatti da *civil law notaries* e da *common law notaries* e, tra questi ultimi, da quelli provenienti dai *public notaries*.

Si deve, innanzitutto, ricordare che i cittadini italiani all'estero possono rivolgersi sia presso un ufficio consolare italiano, sia presso un professionista che svolga funzioni notarili nel paese in cui si trovano, mentre chi non è cittadino italiano ed ha necessità di produrre un documento nel nostro ordinamento potrà avvalersi solamente di quest'ultima soluzione.

In linea generale, ai fini della valutazione dell'equivalenza di un documento redatto all'estero rispetto ad un atto notarile italiano, è necessario accertare che il notaio straniero sia tenuto a svolgere, secondo la propria legge nazionale, una funzione analoga a quella del notaio italiano in relazione all'atto di cui si tratta e lo rediga nel rispetto delle norme previste dal proprio ordinamento (*auctor regit actum*). La certificazione effettuata dal notaio straniero deve essere sostanzialmente equivalente, seppure non identica, a quella apposta dal notaio italiano in un omologo atto³.

La grande distinzione tra i sistemi di *common law* e quelli di *civil law* si riflette sia nella figura dei notai prevista nei rispettivi ordinamenti, sia nelle relative funzioni svolte. In merito, si è affermato che i *common law notaries* e i *civil law notaries* hanno in comune solo il nome. È significativo in tal senso un documento del GAFI⁴ del 2008, specificamente dedicato alle professioni legali, nel quale è stato messo

² Si veda, a tal proposito, il seguente link <https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/attinotarili>.

³ Così, nel caso in cui il documento proveniente dall'estero si presenti in forma corrispondente a quella di un nostro atto pubblico, occorre verificare innanzitutto se questa sia una forma conosciuta nell'ordinamento di origine e se chi lo ha ricevuto ne abbia la competenza. L'osservazione non è scontata, considerando che si sono avuti moltissimi esempi nella pratica di atti provenienti dal mondo anglosassone redatti con un protocollo ad imitazione dei nostri atti pubblici ("avanti a me ... sono comparsi",) quando non addirittura con l'intestazione "Repubblica Italiana"! Per le scritture autenticate, ferma la verifica della competenza del certificatore, l'atto quanto meno deve indicare che la parte che ha sottoscritto è stata identificata e che la firma è stata apposta in presenza (ovvero secondo le altre modalità consentite dalla legge applicabile, come meglio detto più avanti nel testo).

⁴ Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux o, in inglese, FATF – Financial Action Task Force.

in evidenza che solamente i *civil law notaries*, a differenza dei *common law notaries*, hanno facoltà di conferire ai documenti da loro redatti forza esecutiva e valore di prova privilegiata in sede processuale, facoltà, invece, sconosciuta nel mondo anglosassone, il quale non conosce la forma dell'atto pubblico dei sistemi latini.

I paesi di *civil law* delineano chiaramente la professione notarile e attribuiscono al notaio funzioni simili a quelle disciplinate dalla nostra legge notarile e riconoscono agli atti dagli stessi redatti, di regola, la forma corrispondente a quella del nostro atto pubblico. Non si presenta così, generalmente, alcuna problematica nell'utilizzo di documenti redatti da *civil law notaries*, ferma restando, comunque, la necessità di rispettare le eventuali formalità connesse alla traduzione e alla legalizzazione o all'*Apostille*, nonché, ovviamente, la legge applicabile all'atto o al negozio di cui si tratta.

Negli ordinamenti di *common law*, invece, le competenze dei *public notaries* consistono principalmente nel ricevimento di dichiarazioni giurate e attestazioni e nell'accertamento della provenienza delle sottoscrizioni, senza, normalmente, prestare consulenza giuridica, con l'importante precisazione che ciò è addirittura vietato dalla quasi totalità delle leggi vigenti negli Stati Uniti, proprio per evitare che venga confuso (soprattutto dalle persone di cultura latina) l'intervento di un *public notary* locale (persona alla quale viene di regola attribuito l'incarico di autenticare sottoscrizioni su diversi documenti dopo un corso di formazione di alcune ore soltanto) con quello di un *civil law notary*.

Per questi motivi, si ritiene pragmaticamente che i documenti portanti le sottoscrizioni autenticate da detti *public notaries* siano idonei a garantire solamente la riferibilità delle firme in capo ai sottoscrittori e la loro identità, poiché gli ordinamenti di *common law* sono privi di una normativa che attribuisca a questi documenti efficacia di prova privilegiata e forza esecutiva. La prassi ritiene come principio di massima, che solo atti quali le scritture con sottoscrizione autenticata da un *public notary* possano avere nel nostro ordinamento un valore equivalente alle nostre, sempre che soddisfino i requisiti minimi di sicurezza giuridica richiesti per la loro circolazione in Italia.

1d) D: Nelle giurisdizioni di *common law* è possibile trovare dei *civil law notaries*?

R: In Inghilterra, come in tutti gli altri ordinamenti di *common law*, non vi sono disposizioni legislative che attribuiscono la forza di prova privilegiata e l'efficacia esecutiva dei documenti notarili inglesi, che, quindi, non possono essere definiti atti pubblici.

Nella categoria dei *public notaries* inglesi, la grande maggioranza dei quali riveste anche la funzione di *solicitor*, si distingue un piccolo gruppo, di circa una trentina di professionisti, che ha il titolo di *scrivener notary*. Gli *scrivener notaries* esercitano nella City di Londra e nei suoi dintorni e costituiscono una branca distinta della professione notarile inglese, non cumulata a quella di avvocato. Questi professionisti si caratterizzano per il possesso di specifici requisiti di istruzione e formazione⁵, comprendenti anche la conoscenza delle lingue straniere. Il titolo di *scrivener notary* viene attribuito dalla Worshipful Company of Scriveners, che verifica il possesso delle qualifiche necessarie per esercitare la relativa professione.

La specializzazione del loro lavoro ha permesso agli *scrivener notaries* di distinguersi dagli altri notai inglesi e di trovare un riconoscimento anche nei paesi di diritto civile con la loro adesione nel 1998 all'Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.), come unico membro appartenente a un sistema di *common law*.

Nella pratica, gli *scrivener notaries* sostengono, nei limiti del loro ordinamento giuridico, i principi della pratica notarile, tipici delle giurisdizioni di diritto civile, alle quali è principalmente rivolta la loro attività. L'obiettivo degli *scrivener notaries* è di identificare, comprendere e applicare i principi e le regole dei sistemi giuridici d'oltremare per garantire che i documenti da loro emessi e autenticati siano ritenuti validi ed efficaci in altre giurisdizioni. Per questo motivo, sono gli stessi *scrivener notaries* a limitare il loro potere di elaborare documenti in forma notarile per l'estero all'emissione di procure (*powers of attorney*), senza alcun riferimento ad atti con contenuto negoziale.

La figura degli *scrivener notaries* riveste, quindi, fondamentale importanza per preparare e autenticare procure che creano o incidono su diritti, doveri e obblighi principalmente al di fuori del Regno Unito. Grazie al loro specifico processo di qualificazione e formazione, comprendente anche la conoscenza delle lingue straniere, gli *scrivener notaries* sono in grado di curare anche la traduzione e il procedimento di legalizzazione o di *Apostille*, in modo che tali documenti possano essere utilizzati direttamente nelle giurisdizioni estere a cui sono rivolti.

⁵ Oltre a soddisfare i requisiti accademici stabiliti per tutti i notai, che includono materie giuridiche di base con l'aggiunta di diritto romano o diritto civile, diritto internazionale privato e pratica notarile, un candidato *scrivener notary* deve superare l'esame su pratica notarile avanzata, una legge straniera relativa alla pratica notarile e due lingue straniere. È inoltre richiesto di intraprendere un periodo di tirocinio, generalmente della durata di due anni, di cui una parte viene normalmente trascorsa all'estero nell'ufficio di un Notaio o avvocato di diritto civile. Per ulteriori dettagli, si può consultare il sito <https://www.scriveners.org.uk/qualification-rules>.

Simili figure possono essere anche trovate in alcune giurisdizioni degli Stati Uniti e del Canada, il cui diritto privato è basato sul *civil law*, come Louisiana⁶, Puerto Rico e Québec. In tali sistemi, coloro che esercitano la professione notarile hanno prerogative simili agli *scrivener notaries* della City di Londra e devono seguire un percorso specifico di studi per conseguire il relativo titolo.

Infine, in alcuni Stati di *common law* del continente americano, come Alabama⁷, Florida e British Columbia, si segnala la coesistenza di notai sia di *common law*, sia di *civil law* e solamente questi ultimi hanno facoltà di autenticare e di prestare assistenza nella conclusione di contratti di diritto privato, con competenze notarili similari a quelle riconosciute negli ordinamenti di *civil law*.

2. L'utilizzo di un atto proveniente dall'estero nel nostro ordinamento.

2a) D: Quando si può procedere al deposito di un atto redatto all'estero?

R: Un atto redatto da un notaio straniero può essere riconosciuto in Italia come atto pubblico o scrittura privata autenticata se può essere considerato tale secondo le nozioni intese dal nostro ordinamento, sulla base del principio del mutuo riconoscimento (o anche principio di equivalenza⁸). L'atto estero deve, quindi, presentare tutti quegli elementi necessari al fine di poter essere qualificato come atto pubblico o scrittura privata autenticata secondo le previsioni del legislatore sia straniero, sia, con determinati limiti, nazionale.

La necessità dell'equivalenza richiede che l'atto estero non si limiti a presentare il *nomen* di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, ma corrisponda nella sostanza al suo omologo italiano. Quindi, un atto può essere considerato rogato all'estero solamente se sono rispettati i requisiti stabiliti dalla legislazione del paese di provenienza, se il documento produce gli stessi effetti nel paese di origine e se proviene da un'autorità straniera con caratteristiche e funzioni analoghe a quelle del notaio italiano. Questo si verifica negli ordinamenti di *civil law*, che sono caratterizzati da un notariato di tipo latino simile al nostro.

⁶ In tale Stato è stata costituita la *Professional Civil Law Notaries Association* (PCLNA).

⁷ Per un maggior dettaglio, si veda *The Alabama Secretary of State's Handbook for Civil Law Notaries* del 2019.

⁸ Cfr. lo studio dell'*Institut de Droit International*, <https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/Jayme.pdf>.

La nostra forma di “atto pubblico”, invece, è sconosciuta nei sistemi di *common law*, in quanto non esiste un sistema di documenti aventi forza esecutiva e costituenti prove privilegiate, fino a querela di falso, da poter produrre in giudizio. La funzione notarile svolta rimane, quindi, di mera certificazione, poiché i *public notaries* si limitano ad autenticare la sottoscrizione e certificare la capacità del sottoscrittore e la data e il luogo della sottoscrizione stessa, senza svolgere un controllo né sulla correttezza del documento, né sulla validità del suo contenuto.

Nonostante le funzioni notarili svolte dai *public notaries* possano astrattamente includere la competenza a ricevere anche atti relativi a beni immobili, i documenti dai medesimi autenticati si ritengono idonei a garantire solamente la riferibilità delle sottoscrizioni in capo ai sottoscrittori. Ne consegue che, di norma, si reputa che soltanto le procure possano essere allegate agli atti notarili italiani ovvero depositate ai sensi della legge notarile, anche in considerazione della esigenza di non creare un totale blocco nelle relazioni giuridiche con gli ordinamenti di *common law*, visto il sempre più frequente uso che di questi documenti viene fatto.

Qualsiasi documento diverso dalla procura (così, ad esempio, atti di trasferimento di immobili, donazioni, verbali societari etc.) pone ragionevoli dubbi circa la sua diretta utilizzabilità in Italia previo semplice deposito ai sensi dell’art. 106, comma 1, n. 4, l.n., talché sarà spesso auspicabile che le parti che ne vogliono far uso siano invitate a stipulare il relativo atto presso un notaio italiano.

2b) D: Quali controlli devono essere effettuati affinché un atto redatto all'estero possa essere utilizzato nel nostro ordinamento?

R: La *ratio* del deposito di atti esteri presso un notaio, disciplinato nell’art. 106 l.n., oltre a rispondere a finalità conservative e di facile reperimento degli atti, soddisfa la necessità di assoggettare anche gli atti provenienti dall’estero ad un controllo di legittimità da parte di un’ autorità istituzionale dello Stato. Sia in caso di allegazione a un atto notarile italiano, sia in caso di deposito in Italia di un atto proveniente dall’estero, è necessario che il notaio effettui un controllo di legalità sullo stesso. La verifica è sia sostanziale, sia formale. In caso di esito negativo di tale controllo, il documento non potrà produrre i suoi effetti in Italia, salvo che si accerti che i vizi riscontrati possono essere sanati.

Quanto al controllo di legalità sotto il profilo sostanziale, il notaio, ove all'atto sia applicabile la legge straniera, deve comunque verificare la sua compatibilità con l'ordine pubblico internazionale⁹ e con le norme di applicazione necessaria¹⁰, intendendosi per queste ultime le norme di diritto italiano che devono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.

Il controllo di legalità sotto il profilo formale attiene, invece, al rispetto delle regole minime imposte dall'ordinamento di provenienza, c.d. *lex auctoris*, in base alle norme di diritto internazionale privato applicabili. Deve essere dato per presupposto che un documento proveniente dall'estero sia formato in conformità alla legge applicabile al suo autore, cioè secondo le regole di competenza, di procedura e di contenuto obbligatorio previste dalla legge che regola l'operato del funzionario o pubblico ufficiale che interviene (*auctor regit actum*)¹¹.

In primo luogo, nel controllo di legalità formale che un notaio italiano deve effettuare su un documento proveniente dall'estero (anche, quindi, in relazione alla competenza a redigere l'atto o ad autenticare la sottoscrizione della parte), in linea di principio, rileva la presunzione che il funzionario o pubblico ufficiale straniero che ha redatto o autenticato tale documento lo abbia fatto in conformità alla legge del suo Stato e, quindi, secondo le regole di competenza, di procedura e di contenuto obbligatorio previste dall'ordinamento giuridico di sua appartenenza.

In secondo luogo, sempre ai fini del controllo di legalità formale, può rilevare il fatto che il documento proveniente dall'estero sia dotato alternativamente della formula di legalizzazione o di *Apostille*, elemento necessario per la sua utilizzazione in Italia. La legalizzazione e l'*Apostille*, infatti, certificano l'identità e la qualifica di chi ha autenticato il documento straniero e, sebbene non ne garantiscano espressamente la competenza, possono costituire un indice di legittimazione "titolata" del soggetto autenticante. Questo non può escludere la necessità per il notaio italiano, quando esplica il controllo di legalità su un documento proveniente dall'estero da utilizzare in Italia, di indagare ulteriori elementi

⁹ Si vedano, tra gli altri, l'art. 16, l. n. 218/1995 e l'art. 21 del Regolamento (CE) 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I).

¹⁰ Si vedano, tra gli altri, l'art. 17, l. n. 218/1995 e l'art. 9 del Regolamento (CE) 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I).

¹¹ Si deve, quindi, ritenere che i requisiti di forma, compresi gli obblighi di allegazione documentale all'atto straniero, siano quelli previsti dalla legge del luogo ove l'atto è formato. Ad esempio, non sarà necessario procedere all'allegazione di un estratto per riassunto dell'atto di morte nel caso di deposito di un testamento straniero che sia già stato assoggettato ad un'analogia formalità nell'ordinamento di provenienza.

rispetto a quanto sopra indicato e di effettuare tutte le possibili verifiche in merito alla legittimazione ad autenticare un documento da parte del soggetto straniero.

Si ritiene, tuttavia, che tale indagine non debba estendersi oltre i limiti dell'ordinaria diligenza professionale¹², secondo i ben noti principi della responsabilità del prestatore d'opera ex art. 2236 c.c.. Seppur possa essere affermata una generale presunzione di conoscenza dell'ordinamento di provenienza di un documento¹³, non si può richiedere che il notaio che si trovi a utilizzare un documento proveniente dall'estero conosca in modo completo tale ordinamento, soprattutto in quei casi in cui vi siano oggettive difficoltà di conoscenza della normativa estera vigente a causa della limitatezza delle fonti locali a disposizione e della mancanza di canali di comunicazione. Ai sensi dell'art. 2236 c.c., infatti, "se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave".

Inoltre, affinché il controllo di legalità formale di un documento proveniente dall'estero dia esito positivo, oltre ad essere soddisfatto il requisito del rispetto della *lex loci*, è necessario che gli istituti che costituiscono l'oggetto del documento medesimo siano disciplinati in maniera non contrastante con le linee fondamentali che li caratterizzano nell'ordinamento italiano. Ad esempio, nel caso di una procura per stipulare un negozio di donazione da riceversi in Italia, un conferimento di poteri proveniente dall'estero è comunque da considerarsi idoneo, anche se non presenta la forma dell'atto pubblico e non viene ricevuto alla presenza di due testimoni, laddove l'ordinamento dello Stato in cui lo stesso è conferito non prevede tale forma, come ad esempio nei paesi di *common law*¹⁴.

Tuttavia, al fine dell'utilizzo in Italia, le norme di applicazione necessaria del diritto interno, relative ai requisiti della procura da allegare e alla necessità dell'autenticità documentale per la pubblicità, portano a non ritenere sufficiente un documento avente solamente la forma scritta e, conseguentemente, a richiedere la forma minima della scrittura privata autenticata. In tal modo, il

¹² Tale limitazione di responsabilità può operare solamente se il comportamento del notaio non è in alcun modo caratterizzato da profili di negligenza o imprudenza nell'esecuzione del suo mandato professionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 1176 c.c.

¹³ In relazione a quanto previsto dall'art. 14, l. n. 218/1995, in base a cui l'accertamento della legge straniera applicabile deve essere compiuto dal giudice d'ufficio.

¹⁴ Reciprocamente, il notaio italiano chiamato a redigere, ad esempio, una procura destinata all'estero, lo farà secondo i principi di diritto e le regole formali disposte dal nostro ordinamento.

documento ha quei requisiti minimi che consentono di considerarlo "equivalente" all'atto italiano, tenuto conto della sua peculiare funzione svolta e dei valori da medesimo tutelati.

Il controllo di legalità formale comprende anche la verifica in ordine alla legittimazione ad intervenire all'atto. Questo controllo, ai sensi dell'art. 60 della l. n. 218/1995, normalmente deve essere effettuato tenendo conto della legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari. In caso di persone giuridiche, è possibile che l'autentica sia priva della menzione della verifica dei poteri del rappresentante se la legge straniera non impone tale formalità, purché siano stati effettuati tutti gli adempimenti richiesti dall'ordinamento straniero al fine di garantire l'autenticità della sottoscrizione. Con particolare riferimento alle procure redatte all'estero, da allegare ad un atto notarile italiano, con una recente pronuncia, la Suprema Corte¹⁵ ha fornito un breve decalogo in base al quale il notaio, in presenza di una procura proveniente dall'estero, dovrebbe "verificare" che:

- sia un atto valido secondo i criteri di rinvio dettati dal diritto internazionale privato italiano (art. 60 l. n. 218/95) e dunque indagare, se occorre, anche la disciplina applicabile nel paese di origine;
- sia un atto proveniente da un'autorità competente di uno stato straniero;
- sia munita di legalizzazione o *Apostille*, salvo la presenza di convenzioni bilaterali che aboliscono la legalizzazione e l'*Apostille*;
- non sia contraria ai parametri previsti dagli art. 28 l.n. e 54 r.n. e che abbia in ogni caso, per il principio di congruità con l'atto al quale deve essere allegata, i requisiti minimi di sicurezza giuridica richiesti per la circolazione in Italia del negozio che consistono, per la scrittura privata autenticata, come poco più avanti analizzato, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore.

¹⁵ Cass. Civ., sez. II, sentenza 2 luglio 2019, n. 17713. Il caso preso in esame atteneva ad una procura proveniente dalla Pennsylvania (USA), nella forma di scrittura privata autenticata nella sottoscrizione da un *public notary* locale, munita di regolare *Apostille*, allegata ad un atto di compravendita stipulato da un notaio italiano. In seguito, la persona che si reputava aver rilasciato la procura disconosceva la propria sottoscrizione e chiedeva fosse dichiarata la nullità della procura stessa e della conseguente vendita. In primo grado la procura era stata ritenuta valida; in appello la compravendita era stata dichiarata inefficace perché la procura a vendere veniva ritenuta una mera scrittura privata (priva della natura di atto pubblico in quanto messa in discussione la legittimità della facoltà di autentica del notaio della Pennsylvania); la Cassazione, infine, ha sancito l'invalidità della procura motivando la decisione sul fatto che, essendo stata erroneamente indicata la data di nascita del sottoscrittore, il *public notary* non ne aveva accertato l'identità. Non può non rilevarsi, tuttavia, relativamente al caso di specie, la criticabile presunzione posta in essere dalla Suprema Corte che un errore materiale relativo alle generalità di una parte sia indice, automaticamente, del fatto che il soggetto autenticante non ne abbia accertato l'identità.

Emerge da subito come tale pronuncia sembri imporre al notaio italiano ulteriori accertamenti rispetto al controllo di legalità formale e sostanziale, richiedendo, ai fini della validità del documento, (i) una dichiarazione del pubblico ufficiale che lo stesso sia stato firmato in sua presenza e (ii) il preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore. Questa soluzione interpretativa, a differenza della consolidata giurisprudenza sul punto, si pone in linea con il differente orientamento interpretativo sulle procure alle liti, che per loro natura devono soddisfare requisiti processuali non richiesti e non necessari per altre forme di procura.

Nonostante la citata sentenza, relativa all'ipotesi di una procura in forma cartacea, richieda che la firma sia apposta in presenza del notaio autenticante, si ritengono validamente utilizzabili in Italia anche procure per le quali il notaio straniero, conformemente a quanto prescritto dalla legge del proprio paese di provenienza, ha accertato l'autenticità della sottoscrizione anche con modalità diverse da quelle prescritte dall'ordinamento italiano. Sono, pertanto, da ritenersi utilizzabili le procure non sottoscritte alla presenza del notaio, ma la cui sottoscrizione è stata riconosciuta come propria dal mandante e autenticata dal notaio, ove provenienti da paesi che ammettono tale modalità di riconoscimento della firma. Un significativo esempio è rappresentato dalle procure a distanza firmate digitalmente, che sono state previste in Belgio¹⁶ e Francia durante il periodo di emergenza sanitaria per il COVID-19 e che sono recentemente diventate permanenti in Francia¹⁷. Un altro caso ancora più peculiare è rappresentato dalla procura ammessa nel Canton Ticino¹⁸, in cui il notaio può certificare l'autenticità di una sottoscrizione non apposta in sua presenza se conosce personalmente il sottoscrittore e si è accertato telefonicamente con lo stesso che la firma è stata da lui apposta al documento.

Lo stesso principio è valido anche per quanto attiene all'accertamento dell'identità del sottoscrittore da parte del notaio autenticante: non è necessario che l'attività di identificazione da parte del pubblico ufficiale straniero avvenga con modalità identiche a quelle prescritte dall'ordinamento italiano, purché

¹⁶ Si veda per il Belgio la legge del 30 aprile 2020 che prevede la possibilità per il notaio di ricevere atti notarili "a distanza", ossia da remoto, tramite una connessione audio-video, utilizzando mezzi digitali, limitatamente al periodo di emergenza sanitaria.

¹⁷ Si vedano per la Francia il decreto n. 2020-395 del 3 aprile 2020 che autorizza il rogito notarile a distanza durante il periodo di emergenza sanitaria e il successivo decreto n. 2020-1422 del 20 novembre 2020 che introduce la procura notarile a distanza.

¹⁸ Ai sensi dell'art. 68 della legge sull'ordinamento notarile del Canton Ticino del 26 novembre 2013, la personale conoscenza, da parte del notaio, del sottoscrittore e l'accertamento telefonico dell'apposizione della firma da parte di quest'ultimo sono ritenuti sufficienti a garantire sia l'identità del soggetto che abbia sottoscritto la procura, sia l'autenticità della sottoscrizione.

il notaio straniero, conformemente a quanto prescritto dalla legge del proprio paese di provenienza, abbia effettivamente accertato l'identità del comparente. Si ritengono, pertanto, utilizzabili in Italia quelle procure prive della menzione, da parte del notaio, della certezza dell'identità della parte, purché il notaio, conformemente a quanto prescritto dalla legge del proprio ordinamento di provenienza, abbia effettivamente accertato l'identità del comparente: non vi è dubbio alcuno, in altri termini, che il notaio autenticante debba verificare l'identità del sottoscrittore, ma ciò non impone allo stesso di documentarlo, riportando la dichiarazione nella formula di autentica¹⁹.

2c) D: È sempre necessario procedere al preventivo deposito di un atto estero per utilizzarlo nel nostro ordinamento?

R: L'istituto del deposito degli atti esteri, ai sensi dell'art. 106, comma 1, n. 4, l.n., consente sia di assicurare la conservazione di un documento straniero, sia di eseguire un controllo di legalità, per evitare l'ingresso di atti vietati nel nostro ordinamento. Come già sopra rilevato in tema di procure, affinché un documento proveniente dall'estero possa considerarsi quale atto pubblico o scrittura privata autenticata, non è necessario che lo stesso possieda i medesimi requisiti formali imposti dall'ordinamento italiano per la stessa tipologia di atto, essendo sufficiente che lo stesso sia considerato tale nell'ordinamento di origine. Qualsiasi atto estero impone altresì la necessità di rispettare le eventuali formalità connesse alla legalizzazione o all'*Apostille*, in base allo Stato da cui il documento stesso proviene.

Si ritiene, peraltro, che un atto estero possa essere utilizzato in Italia, pur senza essere previamente allegato ad un verbale di deposito ai sensi dell'art. 106, comma 1, n. 4, l.n., qualora lo stesso sia allegato ad altro atto notarile, pubblico o privato autenticato conservato dal notaio.

Il deposito si differenzia dall'allegazione in quanto il documento depositato è consegnato al notaio dalle parti al principale fine di essere conservato a raccolta, mentre il documento allegato è finalizzato a costituire uno strumento di comprensione o di integrazione dell'atto notarile principale. Tuttavia, i due istituti svolgono la stessa funzione ai fini dell'obbligo di conservazione e del controllo di legalità e possono, quindi, essere considerati equivalenti.

¹⁹ BOGGIALI D., *Requisiti formali minimi delle procure estere* (Cass., Sez. II, Sentenza 2 luglio 2019, n. 17713), Studio del 22 luglio 2019, CNN Notizie del 22 luglio 2019.

L'ipotesi più frequente si verifica con le procure redatte all'estero, per le quali, per i motivi sopra indicati, non si ritiene necessario procedere a un preventivo deposito con separato verbale, ma si reputa sufficiente la mera e diretta allegazione all'atto.

Più particolare è il caso di un contratto bilaterale redatto per scrittura privata, in cui la sottoscrizione di una sola delle parti viene autenticata da un notaio straniero e la sottoscrizione dell'altra parte deve essere successivamente autenticata da un notaio italiano. In relazione alla autentica apposta dal notaio straniero, l'attività di autenticazione è svolta in conformità a quanto previsto dal relativo ordinamento di appartenenza.

La domanda che ci si pone è se il notaio italiano possa limitarsi ad autenticare la seconda sottoscrizione e conservare l'atto presso di sé per permettere alla scrittura privata autenticata di essere considerata documento formalmente idoneo per procedere alla necessaria pubblicità, oppure se debba necessariamente procedere al preventivo deposito del documento estero, redigendo apposito verbale ai sensi dell'art. 106, comma 1, n. 4, l.n.

Si ritiene che il notaio italiano che autentica la seconda sottoscrizione, in quanto tenuto sia al controllo di legalità formale e sostanziale dell'intero documento, sia alla sua conservazione a raccolta quando la scrittura privata autenticata è destinata alla pubblicità nei pubblici registri, svolga un'attività corrispondente a quella del ricevimento di un autonomo verbale di deposito. In tal modo, se ed in quanto il contenuto dell'atto rispetti le norme inderogabili vigenti nel nostro ordinamento, l'autentica della seconda sottoscrizione permette di adempiere tutte le funzioni cui è preordinato il deposito degli atti esteri, senza necessità di redigere apposito verbale di deposito del documento la cui prima sottoscrizione è stata autenticata dal notaio straniero.

2d) D: Come si può procedere nel caso in cui l'atto formato all'estero sia privo di alcuni requisiti di sostanza previsti dalla normativa italiana?

R: Qualora l'atto estero sia privo di alcuni elementi ritenuti necessari per il nostro ordinamento, il notaio deve verificare se sia possibile rimediare alle carenze in sede di deposito.

In particolare, se l'atto è regolato dalla legge straniera, bisogna interrogarsi se sia possibile integrarlo in sede di deposito, con eventuali menzioni o documenti mancanti richiesti dal nostro ordinamento

ovvero da quello di origine. Se, invece, l'atto è regolato dalla legge italiana, soccorrono gli eventuali rimedi previsti dalla stessa.

Il controllo di legalità in sede di deposito riguarda un atto già formato secondo una volontà delle parti, che di regola non può più essere oggetto di indagine, né di preventivo adeguamento all'ordinamento giuridico da parte del notaio. Tuttavia, tramite l'istituto del deposito è consentito al notaio di effettuare alcune integrazioni necessarie affinché l'atto straniero possa produrre effetti in Italia. In generale, questo tipo di integrazioni è effettuato sulla base delle dichiarazioni e della documentazione fornita da almeno una delle parti originarie dell'atto (o dei loro procuratori), la quale deve, in alcuni casi *infra* analizzati, coincidere con il soggetto che richiede il deposito.

Con particolare riferimento al caso di compravendita di terreni priva del certificato di destinazione urbanistica o di compravendita di fabbricati priva delle menzioni urbanistiche obbligatorie, la l. n. 246/2005 ha espressamente disposto, all'art. 12, comma 6, che “per gli atti formati all'estero, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano all'atto del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni possono essere inserite nel relativo verbale.”

In sede di deposito di una compravendita di terreni ex art. 106, comma 1, n. 4, l.n., quindi, è possibile integrare l'atto con l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica, per farne l'uso prescritto dalla legge. Anche in tale caso, il notaio depositante deve accertarsi che il certificato di destinazione urbanistica c.d. “storico”, rilasciato da non più di un anno, riporti la destinazione che il terreno aveva alla data della stipula dell'atto di compravendita, senza necessità della dichiarazione di vigenza.

Allo stesso modo, nell'atto di deposito è possibile sanare, mediante conferma, tramite dichiarazione resa da una delle parti (o dei loro procuratori), l'assenza delle menzioni urbanistiche o di quelle relative alla conformità catastale dell'atto estero, purché la mancanza sia solamente formale e non derivi da un'assenza sostanziale dei necessari titoli abilitativi edilizi.

Per quanto attiene alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, la mancanza di tali dichiarazioni non incide di regola sulla validità dell'atto (salvo per la dichiarazione richiesta dalla normativa urbanistica e relativa alla edificazione iniziata anteriormente al 1 settembre 1967) e, al fine di evitare sanzioni, le parti possono procedere alle stesse in sede di atto di deposito. Del resto, anche il tenore letterale

dell'art. 35, comma 2, d. l. 4 luglio 2006 n. 223, prevede che tali dichiarazioni siano effettuate "all'atto", e non necessariamente "nell'atto", mediante "apposita" dichiarazione sostitutiva.

Nel caso in cui il verbale di deposito contenga anche le mancanti dichiarazioni integrative, queste devono essere rese dalle parti sostanziali dell'atto depositando o da una sola di esse, se consentito dalle relative normative. In questa ipotesi, nell'atto di deposito, il notaio deve fare intervenire in atto la parte personalmente o per procura e deve previamente ammonirla sulla responsabilità che assume nel rendere le necessarie dichiarazioni integrative. A sostegno di questa soluzione interpretativa, nel momento in cui tali dichiarazioni risultino dal verbale di deposito, si ritiene che sia comunque rispettata la *ratio* della normativa, che è quella di permettere la conoscibilità di determinati elementi nella contrattazione immobiliare, come la tracciabilità dei pagamenti dei corrispettivi tra le parti e la presenza dei mediatori, la cui veridicità non è di agevole controllo in diverso modo. Questo comporta che nessuna integrazione possa essere effettuata da terzi che procedono al deposito che non sono parti dell'atto.

Vi è anche da chiedersi se l'atto di deposito richieda l'adempimento delle formalità previste dalla normativa antiriciclaggio. Di per sé, l'atto di deposito può essere considerato un atto "neutro", poiché di regola non è fonte di trasferimento di denaro, beni o altre utilità e, quindi, non rientra nel concetto di operazione rilevante ai fini dell'antiriciclaggio. Si potrebbe sostenere, quindi, che sia l'atto ricevuto dal notaio estero a rappresentare un'operazione rilevante ai fini della disciplina dell'antiriciclaggio e ad essere assoggettato alla normativa antiriciclaggio del paese di provenienza. Rimane, comunque, fermo il dovere di segnalazione anche per il notaio depositante, nel caso ravvisi i presupposti di un'operazione, nel suo complesso, sospetta, con profili connessi al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e all'utilizzo di denaro proveniente da attività criminosa.

Con particolare riferimento alle modalità di pagamento, le limitazioni all'utilizzo del contante sono disciplinate dalla normativa dell'ordinamento in cui l'atto è stipulato. Il pubblico ufficiale depositante non ha, quindi, l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 50 del d. lgs. n. 231/2007, per esempio, nel caso in cui risulti nell'atto depositato un pagamento in contanti per un importo superiore alla soglia limite consentita nel nostro ordinamento, se tale limitazione non sussiste nell'ordinamento dello Stato da cui l'atto proviene o nel quale il pagamento è stato effettuato.

Anche in tale ipotesi, deve essere comunque inviata una segnalazione nel caso in cui emergano, nel particolare caso concreto, ulteriori segnali di operazioni sospette.

2e) D: È sempre necessario che un documento proveniente dall'estero sia munito di formula di legalizzazione o di *Apostille*?

Per produrre effetti in Italia, l'atto proveniente dall'estero deve essere legalizzato o munito di *Apostille*, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, come prescritto dall'art. 68 r.n., dall'art. 2657, ultimo comma, c.c. per la trascrizione, e dall'art. 2837 c.c. per l'iscrizione.

La legalizzazione costituisce un requisito indispensabile e insostituibile per l'utilizzazione in Italia degli atti esteri, salvo nei casi in cui vi siano dei trattati, bilaterali o multilaterali, che ne prevedano l'esenzione. In linea generale, un atto mancante della legalizzazione non è idoneo a produrre effetti nel sistema giuridico italiano, in quanto la legalizzazione costituisce condizione obbligatoria e tassativa per l'efficacia degli atti esteri in Italia, pur rimanendo un atto perfettamente valido ed efficace per l'ordinamento straniero.

La Convenzione dell'Aja del 1961 ha svincolato gli Stati aderenti dalla necessità della legalizzazione, sostituendola con la formalità dell'*Apostille*. Da un punto di vista formale, l'*Apostille* ha semplificato la procedura di legalizzazione, unificandone la formula e stabilendo che il documento munito dell'*Apostille* può essere immediatamente recepito nel territorio di tutti gli Stati della Convenzione senza bisogno di un'altra legalizzazione.

Sia la legalizzazione, sia l'*Apostille* garantiscono l'autenticità della sottoscrizione e la qualifica del soggetto autenticante o del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto (art. 1, comma 1, lett. l), D.P.R. n. 445/2000).

È soppressa ogni forma di legalizzazione e *Apostille* per i documenti provenienti da Germania (Convenzione di Roma del 7 giugno 1969²⁰, eseguita dall'Italia con l. 12 aprile 1973, n. 176), Austria (Convenzione di Vienna del 30 giugno 1975, eseguita dall'Italia con l. 2 maggio 1977, n. 342)²¹, Belgio,

²⁰ Stipulata con l'allora Repubblica Federale Tedesca.

²¹ Aggiuntiva alla Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954, concernente la procedura civile, che all'art. 14 dispone quanto segue: "Gli atti pubblici formati da uno dei due Stati, da un Tribunale, una Autorità amministrativa o un notaio, e che siano provvisti del sigillo di ufficio, hanno nell'altro Stato il medesimo valore, quanto alla loro autenticità, degli atti pubblici formati in tale Stato senza necessità di alcuna legalizzazione o formalità analoga. Analogamente, gli atti privati redatti in

Danimarca, Francia, Irlanda e Lettonia²² (Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, eseguita dall'Italia con l. 24 aprile 1990 n. 106).

La Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 esenta da legalizzazione i certificati rilasciati tramite modulo plurilingue in Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia e Svizzera; in parte detta Convenzione è stata superata dal Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016 appresso citato.

Il Regolamento (UE) 2016/1191 prevede la semplificazione dei requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea, menzionando espressamente, tra questi, anche gli atti notarili, in determinati settori, abolendo la necessità di legalizzazione o l'obbligo di *Apostille* per tali documenti pubblici.

Il Regolamento ha istituito dei moduli standard multilingue, che possono essere adottati, su richiesta degli interessati, per alcuni documenti pubblici relativi a stati soggettivi delle persone²³.

L'esenzione dall'obbligo di legalizzazione o di *Apostille* non è obbligatoria, poiché rimane comunque possibile ricorrere ai sistemi di legalizzazione o di altre formalità analoghe applicabili in uno Stato membro.

Nell'ambito dell'attività notarile, gli atti pubblici interessati dal Regolamento riguardano principalmente l'esistenza in vita e lo stato civile delle persone. Risultano, invece, esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del Regolamento gli atti pubblici aventi contenuto negoziale, quali contratti, procure, convenzioni matrimoniali e atti di ultima volontà, per i quali rimane in vigore l'obbligo di legalizzazione o *Apostille*, sulla base delle vigenti convenzioni.

uno dei due Stati e la cui autenticità sia attestata da un Tribunale, una Autorità amministrativa o un notaio di tale Stato non hanno bisogno nell'altro Stato di alcuna legalizzazione o formalità analoga".

²² Risultano firmatari di detta Convenzione, che ancora non hanno proceduto alla relativa esecuzione con legge: Germania (per la quale è tuttavia presente la Convenzione bilaterale con l'Italia sopra citata), Grecia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e Gran Bretagna. Cipro ed Estonia l'hanno accettata in data successiva alla sua conclusione, ma anch'essi non l'hanno eseguita con legge.

²³ In particolare, nascita, accertamento dell'esistenza in vita, decesso, matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile, unione registrata, compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata, domicilio e/o residenza, assenza di precedenti penali.

3. Applicazione degli articoli 54 e 55 l.n.: casi particolari.

3a) D: Si applicano gli articoli 54 e 55 l.n. alle scritture private autenticate?

R: Gli articoli 54 e 55 l.n. non si applicano, in linea di principio, alle scritture private autenticate. Le stesse esigenze che giustificano la disciplina dettata per l'atto pubblico non si presentano per le scritture private autenticate, in quanto l'atto pubblico è formato dal notaio, mentre la scrittura privata è formata dalle parti. Il testo della scrittura da autenticare è formalmente opera delle parti, anche quando il notaio sia stato incaricato della sua redazione, poiché tale incarico opera unicamente sul piano del contratto d'opera professionale.

Il notaio che autentica la sottoscrizione di una scrittura privata è comunque tenuto al controllo di legalità della stessa, disposto dal legislatore ai sensi dell'art. 12, primo comma, lett. a), l. n. 246/2005, che ha espressamente esteso l'art. 28, comma 1, n. 1, l.n. anche alle scritture private autenticate, e deve quindi poterne conoscere il contenuto.

Ove la natura dell'atto lo richieda, il notaio è altresì tenuto al compimento di determinate formalità, di registrazione e di pubblicità, per le quali è necessario che l'atto sia scritto in lingua italiana²⁴.

Riscontrandosi sempre più frequentemente esigenze di circolazione transnazionale degli atti, il notaio si può trovare ad affrontare anche le seguenti casistiche.

i) Scrittura privata scritta in lingua straniera conosciuta dal notaio. Il notaio italiano può autenticare una scrittura privata in lingua straniera, se conosce tale lingua, in quanto può compiere sulla stessa i prescritti controlli di legalità (art. 28 l.n.) e di corrispondenza del testo alla volontà delle parti (art. 47 l.n. e art. 48 dei principi di deontologia).

La scrittura privata in lingua straniera, autenticata dal notaio, deve essere munita di traduzione in lingua italiana, solamente se leggi speciali la richiedano per consentire l'adempimento di determinate formalità, di registrazione e di pubblicità, della scrittura medesima. La traduzione in italiano deve essere conforme a quanto richiesto da detta normativa speciale e, pertanto, deve essere asseverata laddove sia effettuata da un soggetto diverso dal notaio, non essendo applicabile alle scritture private autenticate, come sopra specificato, la legge notarile dettata per gli atti pubblici.

²⁴ Tra gli altri si riportano l'art. 11, comma 5, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in base al quale chi richiede la registrazione di atti in lingua straniera (n.d.r. anche non notarili) deve allegare una traduzione giurata degli stessi, e l'art. 2657 c.c. che richiede la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata per la trascrizione nei Registri Immobiliari.

Nel caso in cui l'atto non sia soggetto a formalità di registrazione e di pubblicità, invece, la traduzione in lingua italiana può essere effettuata dal notaio o da qualsiasi altro soggetto che conosca la lingua straniera, senza alcuna formalità, né asseverazione, né altra qualificazione. La traduzione in italiano può essere posta in calce o a margine del testo in lingua straniera o allegata alla scrittura privata e il testo in lingua straniera prevale su quello in lingua italiana, in quanto quest'ultimo ha rango inferiore di mera traduzione.

ii) Scrittura privata scritta in doppia lingua, italiana e straniera, entrambe conosciute dal notaio. Il notaio italiano può autenticare una scrittura privata redatta con testi in italiano e in lingua straniera²⁵ se conosce anche la lingua straniera, in quanto è in grado non solo di effettuare i dovuti controlli di legalità e di corrispondenza del testo alla volontà delle parti, ma anche di valutare la conformità del testo in lingua italiana con quello in lingua straniera. Trattandosi di due testi di valore equivalente e non costituendo uno la traduzione dell'altro, è consigliabile che nel contratto sia inserita una clausola di prevalenza in caso di discordanza dei due testi. È altresì opportuno che la sottoscrizione delle parti sia riferibile a entrambi i testi²⁶.

iii) Scrittura privata scritta in lingua italiana, con traduzione in lingua straniera conosciuta dal notaio. Questa casistica rappresenta un'ipotesi residuale rispetto a quella appena analizzata, in cui deve emergere chiaramente, secondo la volontà delle parti, che il documento non costituisce un testo in doppia lingua e la versione in lingua straniera rappresenta una mera traduzione dell'originale italiano. Proprio per questo motivo, nella versione in lingua straniera della scrittura privata italiana²⁷, è opportuno specificare espressamente, in testa o in calce alla traduzione stessa o nella formula di autentica, che si tratta di una traduzione, in modo che il testo in italiano prevalga sempre su quello in lingua straniera in caso di contrasto, avendo il secondo il rango inferiore di traduzione.

²⁵ I due testi, in lingua italiana e straniera, possono essere (i) apposti a fronte l'uno dell'altro, quando la scrittura privata è redatta su doppia colonna con il testo in italiano nella prima colonna e il testo in lingua straniera nella seconda colonna o viceversa, (ii) redatti l'uno in calce all'altro, se il testo in lingua italiana può essere redatto in calce a quello in lingua straniera o viceversa, (iii) integrati nel corpo del testo, nel caso in cui ciascuna frase o paragrafo siano redatti in due lingue, uno di seguito all'altro.

²⁶ Le parti possono apporre le sottoscrizioni tra le due colonne o sotto entrambe le colonne nel caso i testi siano redatti a fronte oppure sotto entrambi i testi, se il testo in italiano segue l'altro o viceversa.

²⁷ La traduzione può essere apposta (i) a fronte, quando la scrittura privata è redatta su doppia colonna con il testo in italiano nella prima colonna e la traduzione in lingua straniera nella seconda colonna, (ii) in calce alla scrittura privata italiana, (iii) nel corpo del testo, nel caso in cui ogni frase o paragrafo in italiano siano seguiti dalla loro rispettiva traduzione in lingua straniera.

La traduzione in una lingua straniera può essere predisposta dal notaio o dalle parti. Nel caso sia effettuata dal notaio, può essere opportuno specificare che si tratta di una traduzione da lui effettuata. Sia le parti, sia il notaio sottoscrivono il testo principale in italiano, mentre la traduzione effettuata dal notaio può essere sottoscritta solo da quest'ultimo. Se, invece, la traduzione è predisposta dalle parti, è preferibile che la loro sottoscrizione sia riferibile a entrambi i testi, ove sia possibile in quanto la traduzione non sia integrata nella scrittura privata²⁸.

Se la traduzione redatta dalle parti o da un terzo viene allegata, anziché fare parte della scrittura privata, è opportuno che risulti dall'allegato medesimo chi è il soggetto che ha redatto la traduzione e che sia sottoscritta dalle parti e dal notaio come allegato.

iv) Scrittura privata scritta in doppia lingua, di cui la lingua straniera non conosciuta dal notaio. Tutte le volte in cui il notaio si trovi ad autenticare un testo redatto in doppia lingua, ma non conosca la lingua straniera utilizzata, deve autenticare solamente il testo in lingua italiana, considerando il testo redatto in lingua straniera come traduzione dell'originale italiano e quindi trasformando, dal punto di vista formale, il documento in tal senso. Saranno, pertanto, estese anche alla presente ipotesi le conclusioni raggiunte al successivo paragrafo v).

v) Scrittura privata scritta in lingua italiana con traduzione in lingua straniera non conosciuta dal notaio. Ove non conosca la lingua straniera, il notaio non può autenticare direttamente il testo in lingua straniera, in quanto sarebbe impossibile effettuare i dovuti controlli di legalità sul contenuto della scrittura da autenticare e di corrispondenza del testo alla volontà delle parti. Il notaio può, tuttavia, autenticare il solo testo in lingua italiana, allegando la traduzione in lingua straniera.

Le eventuali formalità connesse alla traduzione (*in primis*, l'asseverazione) possono essere richieste dal notaio in base alle peculiarità del caso concreto in cui viene a operare, al fine di assicurarsi della corrispondenza tra i due testi²⁹.

²⁸ Le parti possono, quindi, apporre le sottoscrizioni tra le due colonne o sotto entrambe le colonne nel caso la traduzione sia redatta a fronte oppure sotto entrambi i testi, se la traduzione è posta in calce.

²⁹ A tal proposito, l'art. 68 r.n., relativo alle formalità della traduzione di un testo in lingua straniera, si riferisce agli atti pubblici. L'orientamento ispettivo del Consiglio Notarile di Milano n. 4 del 17 maggio 2011 ("Autenticazione di scritture private a raccolta redatte in lingua straniera") estende per analogia l'applicazione di tale articolo anche alle scritture private, in modo che l'autentica delle sottoscrizioni di un testo in lingua straniera, non conosciuta dal notaio, sia consentita solo in presenza di un'attestazione di conformità effettuata da un perito scelto dalle parti. Nello stesso senso, gli orientamenti di diritto internazionale privato del Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie (in particolare, "Procure per l'estero – lingua utilizzabile"), pur non prendendo posizione espressamente sulle formalità connesse alla traduzione, enfatizzano la funzione del notaio di verifica di legalità del testo e di sua rispondenza alla volontà di chi lo ha anche per le

Normalmente, nei casi sopra analizzati, la formula di autentica è scritta in italiano. Tenuto conto, tuttavia, che si rilevano sempre più frequentemente, nella pratica, esigenze legate alla necessità di una rapida circolazione degli atti all'estero, che non sono soggetti a registrazione o a formalità pubblicitarie in Italia, qualora il notaio conosca la lingua straniera in cui è redatta la scrittura privata e ne abbia una piena padronanza, si ritiene possibile apporre, in calce o a margine della stessa formula di autentica in italiano, anche la traduzione in lingua straniera della stessa, effettuata dal notaio autenticante e debitamente sottoscritta dal medesimo.

3b) D: Si applicano gli art. 54 e 55 l.n. agli allegati?

R: Occorre in primo luogo analizzare la normativa che disciplina gli allegati all'atto pubblico notarile³⁰. La legge notarile considera gli allegati documenti diversi dall'atto pubblico, in quanto formati al di fuori della redazione dell'atto stesso e per i quali la fede pubblica riguarda solo il fatto dell'allegazione, in base all'indicazione eseguita a norma di legge, e, quindi, non dispone nulla in merito alla loro redazione e scritturazione. L'art. 51, comma 1, l.n. si limita a prevedere gli obblighi di allegazione della procura (n. 3), di menzione nell'atto dell'allegazione (n. 7), di lettura alle parti da parte del notaio (n. 8) e di sottoscrizione degli allegati (n. 10), mentre l'art. 54 l.n., nel disporre che gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana, non fa alcun riferimento agli eventuali allegati degli atti pubblici.

Non è neppure riscontrabile testualmente, nella legge notarile, un riferimento esplicito ad un principio di autonomia strutturale tra atto notarile e suoi allegati e, quindi, ad una concezione unitaria degli stessi, secondo un'impostazione formalistica, che porti a ritenere applicabili agli allegati le norme che disciplinano l'atto pubblico.

Solo quando l'atto pubblico è redatto ai sensi degli art. 54, secondo comma, e 55 l.n. e i suoi allegati, per legge o per volontà delle parti, contengano elementi essenziali del contratto o riflettano una volontà negoziale delle parti dell'atto a cui sono allegati, si ritiene che la traduzione di detti allegati si

scritture private redatte in lingua straniera. Al di là dei citati orientamenti sul punto, si ritiene che l'autenticazione delle sottoscrizioni di una scrittura in lingua straniera non conosciuta dal notaio presupponga che il notaio stesso controlli la conformità tra i due testi, anche in assenza di asseverazione da parte di un perito (e, quindi, senza un intervento formale del traduttore), e dia conto dell'adempimento di tale formalità nel testo dell'autentica. Al contrario, tale controllo non è ritenuto necessario quando il notaio si limita ad autenticare soltanto le sottoscrizioni apposte al testo in lingua italiana, precisando, anche in questa ipotesi, tale circostanza nel testo dell'autentica.

³⁰ Si rinvia per questo paragrafo, ringraziandolo per la preziosa collaborazione, a LEO M, Studio in materia di allegati all'atto pubblico notarile, dattiloscritto letto per la gentile cortesia dell'autore, 2021.

imponga come necessaria per ragioni sostanziali prima che formali. In questo caso, poiché gli allegati si inseriscono e fanno parte del processo formativo dell'atto notarile, ricevuto con l'osservanza degli art. 54 e 55 l.n., sono a loro volta assoggettati, in via interpretativa, a questa disciplina. Si comprende, infatti, come il documento formato contestualmente all'atto notarile, o dalle parti ritenuto integrativo della volontà negoziale, costituisca parte di questo in senso sostanziale, nel senso che, rilevando pur sempre quale manifestazione della volontà negoziale contenuta nell'atto rogato, la diversa modalità di documentazione di questa volontà – con la quale è coincidente – non deve condurre a diverse conclusioni. La circostanza che quel documento estero non venga trasfuso, ma “allegato” all'atto notarile non deve portare a ritenere che l'assoggettamento alla disciplina sugli allegati determini la disapplicazione della disciplina sulla formazione degli atti notarili ricevuti alla presenza di soggetti stranieri³¹.

In tutte le altre ipotesi, si deve ritenere che l'atto pubblico notarile abbia una natura diversa dai suoi allegati e, conseguentemente, la disciplina applicabile all'uno e agli altri sarà diversa, non potendosi ritenere applicabile agli allegati la disciplina dettata dagli art. 54 e 55 l.n.

Ritenere gli art. 54 e 55 l.n. non applicabili agli allegati dell'atto pubblico non significa, tuttavia, che la traduzione degli stessi non sia prevista necessariamente, in alcune ipotesi, da altre norme speciali o che il notaio, nell'espletamento della sua funzione di adeguamento e di controllo di legalità e di corrispondenza del testo alla volontà delle parti, non sia tenuto a comprendere integralmente il testo degli allegati.

Ribadita, quindi, la diversa natura dell'atto pubblico notarile e dei suoi allegati, occorre a questo punto analizzare la disciplina applicabile ad alcune possibili casistiche:

- i) documenti provenienti dall'estero, redatti in forma di atti ricevuti da un notaio straniero o da questi autenticati³², allegati agli atti pubblici italiani;
- ii) documenti provenienti dall'estero, redatti in forma di scrittura privata semplice, allegati agli atti pubblici italiani;

³¹ CASU G., *L'atto notarile tra forma e sostanza*, Milano, 1996, 151; BOERO P., LEVA M., *La legge notarile*, Milano, 2014, 394; BOERO P., *La legge notarile commentata con la dottrina e la giurisprudenza*, Torino, 1993, 394; BOGGIALI D., *Atto in lingua straniera non conosciuta da un comparente e traduzione degli allegati*, Quesito n. 5876/C, CNN Notizie del 23 agosto 2005.

³²La l. 13 marzo 1980 n. 73 ha espressamente previsto esteso la normativa sul deposito di cui all'art. 106, comma 1, n. 4, l.n. anche agli atti autenticati all'estero per procedere alla necessaria pubblicità.

iii) allegati redatti per scrittura privata semplice di atti ricevuti da un notaio straniero o da questi autenticati, atti a loro volta allegati ad un atto pubblico italiano;

iv) scritture private redatte in Italia ed in italiano, prive di contenuto negoziale, allegate agli atti pubblici ricevuti ai sensi degli art. 54, secondo comma e 55 l.n. in cui intervengano soggetti che non parlano italiano;

v) “documenti tecnici” provenienti dall'estero o scritti in italiano ed allegati agli atti pubblici ricevuti ai sensi degli art. 54, secondo comma e 55 l.n. in cui intervengano soggetti che non parlano italiano.

Relativamente all'ipotesi sub. i), per quanto anche precedentemente analizzato, la loro allegazione ad un atto pubblico o il loro deposito negli atti del notaio italiano svolgono la stessa funzione ai fini dell'obbligo di conservazione e del controllo di legalità e possono, quindi, essere considerati equivalenti. Pertanto, le norme relative alla traduzione previste in tema di deposito dei documenti scritti in lingua straniera provenienti dall'estero sono applicabili anche alla traduzione degli allegati costituiti da documenti scritti in lingua straniera provenienti dall'estero³³. Si precisa che tali norme richiedono la traduzione con riferimento ai soli documenti (depositati o allegati) redatti in forma di atti ricevuti da un notaio straniero o da questi autenticati.

Ne consegue che l'omessa traduzione in lingua italiana degli atti ricevuti o autenticati all'estero e allegati ad un atto notarile italiano non costituisce violazione del secondo comma dell'art. 54 l.n., in quanto la prescrizione di detto articolo si riferisce alla sola redazione dell'atto notarile. L'allegazione ad un atto notarile di detti documenti formati all'estero si deve considerare avente valore di deposito presso il notaio rogante e la mancata traduzione dell'allegato configura un'inosservanza dell'art. 68 r.n., punita con l'avvertimento o la censura. Non ne consegue, pertanto, la nullità dell'atto sancita dall'art. 58, n. 4, l.n., né la sanzione della sospensione comminata dall'art. 138, comma 1, n. 2, l.n.

Diversa è, invece, l'ipotesi sub ii), relativa al deposito e l'allegazione delle scritture private estere non autenticate, che non mutano la loro natura “privata”, neanche se depositate presso un notaio italiano o allegate ad un atto notarile, in quanto la sottoscrizione apposta sulla scrittura privata non ha valore di firma autentica. In questo caso, la traduzione non è ritenuta necessaria, se non per poter procedere agli adempimenti fiscali o pubblicitari e, quindi, deve essere eseguita ai sensi della relativa disciplina speciale. Le stesse conclusioni possono essere tratte anche per l'ipotesi sub iii) relativa alle scritture

³³ Tali norme sono l'art. 106, n. 4, l.n., l'art. 68 r.n., l'art. 1, n. 1), R.D.L. n. 1666/1937 e l'art. 61, comma 1, lett. b), l.n.

private semplici allegate agli atti ricevuti o autenticati all'estero. In entrambi i casi, infatti, non si può ritenere che tali documenti, solo perché depositati o allegati ad atti autentici, mutino natura e rivestano forma autentica.

Relativamente all'ipotesi sub iv), le conclusioni possono essere le medesime raggiunte per le ipotesi sub. ii) e sub. iii), non rilevando, ai fini concettuali e ricostruttivi della questione, la differenza della provenienza, dall'estero o dall'Italia, di un documento avente la stessa natura e la stessa forma.

Fermo rimanendo che il notaio debba essere sempre in grado di conoscere a pieno il contenuto degli allegati dell'atto, si potrebbe considerare non necessaria la traduzione, di cui all'ipotesi sub v), di quegli allegati scritti in una lingua conosciuta dal notaio, che consistono in meri documenti "tecnici"³⁴. A titolo di esempio, possono rientrare in questa categoria le parti scritte delle planimetrie catastali, i passaporti, i marchi, gli attestati di prestazione energetica, gli schemi esplicativi, le *slides* di presentazione, i *timetable* o i documenti redatti sulla base di una normativa internazionale come il bilancio consolidato di società appartenenti a gruppi societari internazionali.

Pur avendo trattato fino a questo punto dei documenti allegati ad atti pubblici notarili, si possono raggiungere le medesime conclusioni per gli allegati alle scritture private autenticate, con la sola eccezione, ovviamente, di quanto sopra detto in merito agli allegati all'atto pubblico redatto ai sensi degli art. 54, secondo comma e 55 l.n.

³⁴ Si riportano al riguardo i seguenti precedenti giurisprudenziali:

- la sentenza del Tribunale di Firenze 8 ottobre 1982 n. 258 ha stabilito che "l'art. 54 l.n. che impone la traduzione in lingua italiana degli atti notarili riguarda gli atti che vengono rogati dallo stesso notaio, non gli allegati";
- la sentenza della Corte d'Appello di Catania 31 dicembre 1966 ritiene che non contravvenga al disposto degli artt. 54 e 55 l.n. il notaio che alleghi al proprio atto una procura proveniente dall'estero la cui formula di legalizzazione non sia stata tradotta, "perché l'obbligo di traduzione riguarda l'atto giuridico di cui viene fatto il deposito e non anche ogni formalità estrinseca";
- il Tribunale di Udine, in due distinte pronunce dell'8 febbraio 1995 e del 1° marzo 1995 ha affermato l'insussistenza dell'obbligo di traduzione in lingua straniera degli allegati all'atto notarile, privi di contenuto negoziale; si trattava di un CDU e di una ricevuta per il deposito dei tre decimi del capitale sociale.

BIBLIOGRAFIA

App. Catania, 31 dicembre 1966, in *Riv. Not.*, 1967, 453.

ARICÒ G., *Condizioni indispensabili per la validità delle procure notarili "internazionali"*, Studio 5-2006/A, CNN Notizie n. 5 del 20 ottobre 2006.

ARICÒ G., *Le procure provenienti dall'estero*, in *Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato*, 2007, 2, 104.

ARICÒ G., *Procure poste in essere in un ordinamento straniero*, in *Atti notarili, diritto comunitario e internazionale*, Vol. 2, Trattato diretto da Preite, Torino, 2011, 514.

BAIO A., *Testamento pubblico e uso del dialetto non conosciuto dal notaio*, in *Notariato*, 2018, 5, 552.

BALLARINO T., *Forma degli atti e diritto internazionale privato*, Padova, 1970.

BARLESE V., *Lingua dell'atto notarile e conoscenza del notaio della lingua straniera: ricostruzione sistematica degli artt. 54 e 55 l.n.*, in *Riv. Not.*, 2012, 1469.

BOERO P., IEVA M., *La legge notarile*, Milano, 2014.

BOERO P., *La legge notarile commentata con la dottrina e la giurisprudenza*, Torino, 1993.

BOGGIALI D., *Atto in lingua straniera non conosciuta da un comparente e traduzione degli allegati*, Quesito n. 5876/C, CNN Notizie del 23 agosto 2005.

BOGGIALI D., *Inghilterra – Procura – Procura autenticata da solicitor e munita di Apostille*, Quesito Internazionale n. 171-2020/A, inedito.

BOGGIALI D., *Inghilterra – Procure – Identificazione delle parti e accertamento dell'identità personale*, Quesito Internazionale n. 145-2019/A, CNN Notizie n. 145 del 6 settembre 2019.

BOGGIALI D., *Requisiti formali minimi delle procure estere (Cass., Sez. II, Sentenza 2 luglio 2019, n. 17713)*, Studio del 22 luglio 2019, CNN Notizie del 22 luglio 2019.

BOGGIALI D., *Svizzera – Atti e verbali esteri – Scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio svizzero*, Quesito Internazionale n. 151-2018/A, 4 novembre 2020, inedito.

BOGGIALI D., *Svizzera (Ticino) – Procure – Sottoscrizione autenticata telefonicamente e lingua dell'atto*, Quesito Internazionale n. 86-2020/A, 29 luglio 2020, inedito.

BOGGIALI D., *USA (New York) – Procure – Legalizzazione del county clerk*, Quesito Internazionale n. 172-2019/A, CNN Notizie n. 172 dell'11 ottobre 2019.

BOGGIALI D., *USA (Oregon) – Procure – Forma della procura a donare*, Quesito Internazionale n. 153-2019/A, CNN Notizie n. 153 dell'11 settembre 2019.

BOGGIALI D., RUOTOLO A., *Australia (Victoria) Procure: forma della procura ad acquistare immobili*, Quesito Internazionale n. 228-2014/A, CNN Notizie n. 228 del 21 ottobre 2014.

BOGGIALI D., RUOTOLO A., *Canada (British Columbia) – Procure – Forma della procura per l'accettazione di donazione*, Quesito Internazionale n. 122-2015/A, CNN Notizie n. 122 del 16 giugno 2015.

BOGGIALI D., RUOTOLO A., *Competenze consolari: funzioni notarili dei consoli francesi*, Quesito Internazionale n. 14-2015/A, CNN Notizie n. 14 del 27 gennaio 2015.

BOGGIALI D., RUOTOLO A., *Competenze consolari: procura ricevuta dall'impiegato delegato alle funzioni consolari*, Quesito Internazionale n. 245-2014/A, CNN Notizie n. 245 del 5 novembre 2014.

BOGGIALI D., RUOTOLO A., *Competenze del console onorario*, Quesito Internazionale n. 5-2015/A, CNN Notizie n. 5 del 15 gennaio 2015.

BOGGIALI D., RUOTOLO A., *Danimarca – Procure: forma della procura e mancanza di legalizzazione e Apostille*, Quesito Internazionale n. 255-2014/A, CNN Notizie n. 225 del 21 ottobre 2014.

BOGGIALI D., RUOTOLO A., *Inghilterra – Procure – Procura per la costituzione di società autenticata da solicitor*, Quesito Internazionale n. 40-2017/A, inedito.

BOGGIALI D., RUOTOLO A., *Inghilterra – Procure – Lasting power of attorney*, Quesito Internazionale n. 177-2015/A, CNN Notizie n. 177 del 2 ottobre 2015.

BOGGIALI D., RUOTOLO A., *Inghilterra – Procure: idoneità di procura sottoscritta in presenza di un "solicitor"*, Quesito Internazionale n. 119-2014/A, CNN Notizie n. 119 del 26 maggio 2014.

BOGGIALI D., RUOTOLO A., *Inghilterra – Procure: mancanza del numero di repertorio, comparizione dei testimoni, formula esecutiva*, Quesito Internazionale n. 237-2014/A, CNN Notizie n. 237 del 30 ottobre 2014.

BOGGIALI D., RUOTOLO A., *Inghilterra – Società – Verifica dei poteri di rappresentanza*, Quesito Internazionale n. 127-2015/A, CNN Notizie n. 127 del 1 luglio 2015.

BOGGIALI D., RUOTOLO A., *Inghilterra – Successioni – Deposito di testamento munito di grant of probate*, Quesito Internazionale n. 181-2015/A, CNN Notizie n. 181 dell'8 ottobre 2015.

BOGGIALI D., RUOTOLO A., *Norvegia – Procure: forma della procura per la cessione di quote di s.r.l.*, Quesito Internazionale n. 223-2014/A, CNN Notizie n. 223 del 17 ottobre 2014.

BOGGIALI D., RUOTOLO A., *USA (California) – Procure: procura redatta in lingua italiana*, Quesito Internazionale n. 48-2015/A, CNN Notizie n. 48 del 18 aprile 2015.

BOGGIALI D., RUOTOLO A., *USA (Nevada) - Procure: acknowledgment eseguito dinanzi al public notary, requisiti della traduzione, mancanza di Apostille*, Quesito Internazionale n. 251-2014/A, CNN Notizie n. 251 del 12 novembre 2014

BOGGIALI D., RUOTOLO A., *USA (New Jersey) – Procure: mancanza del luogo di ricevimento dell’atto e ruolo di testimone svolto dal notaio*, Quesito internazionale n. 81-2014/A, CNN Notizie n. 81 del 4 aprile 2014.

BOGGIALI D., RUOTOLO A., *USA (New York) – Procure: forma della procura a donare*, Quesito internazionale n. 88-2014/A, CNN Notizie n. 88 del 14 aprile 2014.

BOGGIALI D., RUOTOLO A., *USA (New York) – Società – Proposta di cessione di azioni*, Quesito Internazionale n. 79-2015/A, CNN Notizie n. 79 del 15 aprile 2015.

BOVE B., *Appunti sull’autenticazione delle sottoscrizioni*, in *Vita Not.*, 2011, 1737

BRUNELLI C., *Le dichiarazioni sostitutive degli stranieri e le dichiarazioni sostitutive redatte all'estero*, Studio 6-2006/A, CNN Notizie n. 6 del 20 Ottobre 2006.

CALÒ E., CAPPIELLO A., *Albania - Diritto internazionale privato - Regime patrimoniale della famiglia - quesito/interpretazione art. 77 del Codice della Famiglia*, CNN Notizie del 21 settembre 2012.

CALÒ E., *La legalizzazione degli atti notarili*, Studio del 23 settembre 1991, CNN Notizie n. 352 del 23 settembre 1991.

CARUSI P., *Il negozio giuridico notarile*, Milano, 1968.

Cass. civ., 3 agosto 1962, n. 2322, in *Giust. Civ.*, 1963, I, 58, ed in *Riv. Not.*, 1963, 161.

Cass. civ., 12 maggio 1973, n. 1315, in *Giur. it.*, 1974, 1087.

Cass. civ., 10 giugno 2003, n. 9257, in *Vita not.*, 2003, 1572.

Cass. civ., 11 aprile 2014, n. 8611, in https://www.edilia2000.it/downloads/news/8712_news_pdf_3_v3.pdf.

CASU G., “Art. 55”, in *La legge notarile commentata di G. Casu e G. Sicchiero*, Torino, 2010, 367.

CASU G., *L’atto notarile tra forma e sostanza*, Milano, 1996.

CASU G., *Procura e lingua dell’atto notarile*, in *Riv Not.*, 2014.

CASU G., *Intervento in atto di straniero che non sa leggere e scrivere in italiano*, Quesito n. 206-2006/C, CNN Notizie del 6 aprile 2006.

CASU G., *Intervento in atto di cittadino italiano e di stranieri (articoli 54 e 55 della legge notarile)*, Quesito n. 500-2006/C, CNN Notizie n. 500 dell'11 settembre 2006.

CASU G., *Scrittura privata autenticata (formalità)*, in *Dizionario Giuridico del Notariato*, Milano, 2006.

CASU G., *Presenza dei testimoni negli atti notarili*, Quesito n. 927 del 16 aprile 1993, CNN Notizie del 16 aprile 1993.

CIGNARELLA M.C., *Antiriciclaggio - deposito di documento estero - pagamento in contanti avvenuto all'estero - rilascio di una procura da parte di società o ente*, Quesito Antiriciclaggio n. 210-2013/B, CNN Notizie n. 210 del 27 marzo 2013.

CIGNARELLA M.C., *Deposito di atto estero – indicazione dei mezzi di pagamento – normativa antiriciclaggio*, Quesito Antiriciclaggio n. 7-2019/B, CNN Notizie n. 7 del 16 settembre 2019.

COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE, *Procure da e per l'estero*, Orientamenti diritto internazionale privato, coordinati da OCKL D., 2015.

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Autenticazione di scritture private a raccolta redatte in lingua straniera*, Orientamento ispettivo n. 4 del 17 maggio 2011.

CRISCUOLI R., *La legge cinese sul diritto di proprietà*, Studio 2007/5-A, CNN Notizie n. 5 del 6 novembre 2007.

DENORA B., *Registrazione di scrittura privata autenticata da console italiano in Germania - ufficio competente*, CNN Notizie n. 54 del 17 aprile 2009.

DI FABIO M., *Manuale di Notariato*, Milano, 2007.

FALZONE C., ALIBRANDI A., *Testimoni nell'atto notarile*, in *Dizionario enciclopedico del notariato*, vol. III, Roma, 1977.

GENGHINI L., *La forma degli atti notarili*, Padova, 2009.

LASAGNA G., *Il Notaro e le sue funzioni*, Genova, 1969.

LEO M., *Studio in materia di allegati all'atto pubblico notarile*, dattiloscritto letto per la gentile cortesia dell'autore, 2021.

MARCOZ C.A. *Il deposito degli atti esteri, la legalizzazione e l'Apostille*, in *Gli atti provenienti dall'estero*, Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, 2007, 63.

MARZI M., *Brevi appunti in tema di procure provenienti dalla Francia*, Studio 04.09.03.29/UE, CNN Notizie del 3 settembre 2004.

MARZI M., *In tema di verbale di assemblea di società di capitali italiana redatto all'estero*, Studio 05.07.07.43/UE, CNN Notizie del 7 luglio 2005.

MORANDI E., *Trasferimenti immobiliari: procedimento, prassi e costi negli USA*, Studio 04.10.08.32/UE, CNN Notizie dell'8 ottobre 2004.

OCKL D., *Le scritture private autenticate all'estero e la pubblicità immobiliare*, Studio 05.06.01.40/UE, CNN Notizie del 1° giugno 2005.

PASQUALIS P., *Attuazione ed esecuzione forzata in Italia degli atti pubblici provenienti dall'estero*, in *Giurisdizione italiana efficacia di sentenze e atti stranieri*, in *Trattato di Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da PERLINGIERI P., Napoli, 2007, 579.

PASQUALIS P., *Procure estere: la Cassazione perde una buona occasione*, in *Federnotizie*, 17 settembre 2019, <https://www.federnotizie.it>.

PICCOLO L., *Procura consolare: dubbi inerenti alle sottoscrizioni con firme apposte con nome puntato e cognome per esteso, nonché alla formula di chiusura utilizzata*, Quesito n. 230-2016/C, CNN Notizie n. 230 del 20 maggio 2016.

RAMONDELLI G., *Funzioni notarili e di volontaria giurisdizione dei consolati italiani*, Milano, 2014.

RUOTOLO A., *Testimoni e atto ricevuto in lingua straniera*, Quesito n. 62/2008-C, CNN Notizie n. 62 del 4 febbraio 2008.

SANTARCANGELO G., *Traduzione della formula di legalizzazione di atti esteri e dell'Apostille*, Studio del 16 dicembre 1988, CNN Notizie n. 234 del 16 dicembre 1988.

SANTARCANGELO G., *La forma degli atti notarili*, Roma, 2006.

STACCA M., *Inapplicabilità alle scritture private autenticate degli artt. 51 e ss. L. Not. (art. 72 L. Not.; art. 86 Reg. Not.)*, in *Glossario notarile*, a cura di MAMBELLI M., BALOTTIN J., Milano, 2013, 37.

TONDO S., *Deposito presso notaio di atti esteri relativi ad immobili in Italia*, in *La convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*, a cura del Consiglio Nazionale Notariato, Collana studi, n. 8, Milano, 1994, 281.

TRESCA F., *Atto di donazione stipulato presso il Consolato d'Italia e adempimenti successivi*, Quesito n. 18/2018-C, CNN Notizie n. 18 del 18 febbraio 2018. Trib. Biella, 30 dicembre 1954, in *Vita Not.*, 1955, 64.

Trib. Firenze, 8 ottobre 1982, n. 258, in *Riv. Not.*, 1982, 1163.

Trib. Milano, 10 giugno 1960, in *Riv. Not.*, 1960, 689.

Trib. Milano, 10 giugno 1961, in *Riv. Not.*, 1961, 500.

Tribunale Milano, 29 gennaio 1960, in *Riv. Not.*, 1960, 689.

Tribunale Milano, 8 dicembre 1961, in *Riv. Not.*, 1963, 175.

Tribunale Udine, 8 febbraio 1995 e 1° marzo 1995, in *Vita Not.*, 1995, 182.

ZANELLI P., *Il Notariato in Italia*, Milano, 1991.